

Carte prepagate e moneta figurativa: momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva

Alberto Righini - Monica Secco

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Pagamento e momento di effettuazione delle operazioni nel sistema Iva - 3. Art. 6 del D.P.R. n. 633/1972: norma di completamento - 4. *Cip card* ed accordi contrattuali: interpretazioni ministeriali - 5. Momento della cessione del denaro quale momento irrilevante al fine del rilascio dello scontrino - 6. Conclusioni.

1. *Premessa.* - L'introduzione di nuove tecnologie applicate ai più diversi settori delle attività commerciali sta rivoluzionando la realtà economica e rendendo inadeguate le categorie tipizzate dal legislatore tributario; gli schemi legislativi difficilmente si adattano a tali nuovi strumenti, e rischiano di provocare incomprensioni tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria. È questo il caso delle carte prepagate (denominate *cip card*) costituenti un nuovo strumento di pagamento attualmente utilizzato nei rapporti fra commercianti al minuto e cliente. Il meccanismo del rilascio e dell'utilizzo della *cip card* può essere così riassunto:

- il negoziante riceve dal cliente una somma di denaro;
- tale somma di denaro viene registrata sulla *cip card* attraverso tecnologie diverse (banda magnetica, a memoria, microprocessore, eccetera);
- il cliente, nel momento di effettuazione degli acquisti, utilizzerà la *cip card* come strumento di pagamento;
- l'operazione sarà addebitata sulla *cip card* fino all'esaurimento dell'accredito iniziale.

Tale operazione è destinata inevitabilmente a interferire con la normativa concernente il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) e con la normativa concernente l'obbligo di documentazione dell'operazione (e più precisamente, con il momento di rilascio

dello scontrino fiscale di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 23 marzo 1998) (1).

Il presente lavoro tenterà di individuare il momento Iva in cui si deve considerare effettuata l'operazione ed il corretto momento di emissione dello scontrino fiscale, analizzando, se nel versamento di denaro inizialmente effettuato per potere utilizzare la *chip card*, debba essere individuato un pagamento anticipato del corrispettivo, con conseguente obbligo di documentazione dell'operazione, o diversamente; se nell'operazione possa invece ravvisarsi un cambio del denaro in "moneta convenzionale". In tale ultima ipotesi l'acquisto della *chip card* rappresenterebbe una mera cessione di denaro non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), per cui lo scontrino fiscale dovrebbe essere emesso all'atto dell'effettuazione dell'acquisto di ogni singolo bene, momento in cui si deve considerare effettuata l'operazione ai fini Iva.

2. Pagamento e momento di effettuazione delle operazioni nel sistema Iva -

L'obbligo di documentazione delle operazioni nel sistema generale Iva (emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali), è solitamente individuato al momento di "effettuazione delle operazioni" stesse. L'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 considera effettuata l'operazione relativa alla cessione di beni mobili al momento della consegna o della spedizione, mentre le prestazioni di servizio si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Il comma 4 introduce però una limitazione di ordine generale a tali criteri, individuando quale momento di effettuazione dell'operazione il pagamento totale o parziale del corrispettivo qualora lo stesso venga effettuato anteriormente ai suddetti eventi. La norma, dunque, sembra qualificare il semplice passaggio di denaro da un soggetto Iva ad un suo cliente, come pagamento anticipato del corrispettivo, anche se nessuna attività connessa all'operazione sia stata precedentemente svolta, collegando a tale momento l'obbligo di documentazione dell'operazione mediante l'emissione di fattura o di scontrino fiscale.

Tale regola generale risulta applicabile anche nell'ipotesi di operazioni assoggettate all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, come con-

fermato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale n. 74/343246 del 6 luglio 1983, nella quale si conferma che: "Nella ipotesi di cessione di beni con pagamento immediato del corrispettivo e consegna differita, si precisa che lo scontrino fiscale deve essere emesso all'atto del pagamento e lo stesso deve essere consegnato al cliente unitamente ai beni" (2).

3. *Art. 6 del D.P.R. n. 633/1972: norma di completamento* - La disposizione dell'art. 6, che determina il momento in cui le varie operazioni debbono ritenersi effettuate, in realtà è una norma che completa la determinazione della fattispecie *cessione o prestazioni di servizi*. L'art. 6 è una norma sostanziale sulla determinazione del presupposto che completa le fattispecie previste agli artt. 2 e 3, di guisa che può affermarsi che, in assenza dei fatti previsti dall'art. 6, la fattispecie *cessione di beni o prestazioni di servizi* non è giunta a compimento, cioè a giuridica esistenza come presupposto del tributo. La conseguenza di tale assunto è che, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale, è al completamento dell'operazione che dovrà farsi riferimento. Per le cessioni di beni immobili, l'operazione si considera effettuata all'atto della stipula, ovvero con la redazione del contratto scritto: il che si giustifica ove si consideri che senza la redazione dell'atto scritto, essendo la forma scritta richiesta *ad substantiam*, non viene ad esistenza il contratto di vendita. Per i beni mobili, invece, il legislatore ha preferito prendere a riferimento la consegna o la spedizione: il che significa che nelle ipotesi di vendita in cui la proprietà si trasferisce con il semplice consenso (ad esempio, cose mobili), si ha riguardo, per evidenti motivi di certezza probatoria, al fatto materiale della consegna o della spedizione, fatto che, comunque, costituisce pur sempre momento esecutivo di un contratto (o dell'obbligazione). Per le prestazioni di servizio, momento che determina il perfezionamento dell'operazione ai fini Iva, è dato dal pagamento del corrispettivo: anche in tale ipotesi, per motivi di semplicità, si fa comunque riferimento ad una fattispecie di esecuzione del contratto (o di una obbligazione).

Le osservazioni fin qui proposte dimostrano che, coordinando l'art. 6 con gli artt. 2 e 3, è pur sempre presupposta l'esistenza di un determinato rapporto giuridico ai fini dell'esistenza della fattispecie impositiva. Tale impostazione è confermata dal disposto del comma 1, dell'art. 6 a proposito delle cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,

(1) Art. 1, comma 1, del D.M. 23 marzo 1998: "Le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spazi interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Per le anzidette somministrazioni il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo deve risultare da annotazione apposta, anche in codice, sullo scontrino; all'atto del pagamento deve essere rilasciato il relativo scontrino".

(2) Di analogo contenuto si vedano anche: risoluzione n. 189/E/VI-12-1615 dell'11 agosto 1997, e la nota ministeriale n. VI-12-2690/96 del 19 settembre 1996.

rinviano a tale momento, quello della produzione degli effetti, il compimento dell'operazione. L'aver assunto quale momento impositivo quello dell'efficacia giuridica, non avrebbe senso se il legislatore avesse inteso ricollegare il presupposto dell'imposizione al mero fatto economico del passaggio della disponibilità del bene (3).

L'esistenza di un atto giuridico quale elemento necessario per il verificarsi del presupposto impositivo, consente di interpretare coerentemente il successivo comma 4. Dispone il comma in questione che, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati (stipulazione, consegna, eccetera) o *indipendentemente* da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione va considerata effettuata alla data del pagamento o della emissione. Ora, per quanto riguarda il pagamento, la norma si giustifica, considerando che il pagamento è momento di esecuzione dell'atto o del contratto. A tale conclusione non osta l'avverbio *indipendentemente* il quale è riferito nella norma alle fattispecie dell'art. 6 e sta ad indicare che, ad esempio, in una vendita di cose mobili, l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo *indipendentemente dalla consegna*. L'avverbio *indipendentemente* è riferito agli eventi previsti nell'art. 6, non agli atti di cui agli artt. 2 e 3, tali eventi (stipulazione, consegna, eccetera) presuppongono l'esistenza della cessione o della prestazione. Seguendo tale impostazione, in presenza di un atto qualificabile come cessione o di un contratto di prestazione di servizi, non si vedono particolari problemi a ricollegare la nascita di una obbligazione di imposta a quell'aspetto dell'esecuzione dell'atto o del contratto che è il pagamento.

Naturalmente un pagamento non effettuato in dipendenza di una obbligazione derivante da un atto di cessione (o di una prestazione di servizi) non concretirebbe l'ipotesi prevista dall'art. 6, perché sarebbe effettuata *non indipendentemente dagli eventi* di cui all'art. 6 ma *indipendentemente dalle ipotesi* di cui agli artt. 2 e 3; e poiché il concetto stesso di pagamento richiede l'esistenza di una obbligazione (altrimenti non si tratterebbe di un pagamento ma di una prestazione a titolo diverso) si dovrebbe trattare di una obbligazione diversa da quelle nascenti dalle ipotesi considerate negli artt. 2 e 3. A conclusione di tali osservazioni si evidenzia che ai fini del perfezionamento dell'obbligazione tributaria Iva, il pagamento di una somma di denaro non deve essere sempre considerato quale anticipo di un

corrispettivo ad esempio di un contratto di vendita (o prestazione di servizio), ma occorre analizzare volta per volta la presenza di un contratto (o di un'obbligazione) già sorta o se tale conclusione debba essere rinvenuta in un momento successivo. Con tale affermazione concorda parte della dottrina affermando che non c'è pagamento del corrispettivo quando la somma è erogata a titolo diverso, come ad esempio avviene nelle già menzionate caparre confirmatorie o per somme versate a titolo di fondo spese (4). Lo stesso principio viene espresso dal Ministero, il quale afferma che la corresponsione da parte del cliente di una somma a titolo di deposito cauzionale non costituisce pagamento parziale del corrispettivo di vendita in quanto il contratto si conclude soltanto nel momento in cui il compratore manifesta il suo gradimento (5).

4. *Cip card ed accordi contrattuali: interpretazioni ministeriali* - Alla luce delle considerazioni effettuate, il momento Iva di effettuazione dell'operazione *cip card*, non può prescindere dalla qualificazione giuridica degli accordi contrattuali intercorsi fra il commerciante al minuto ed il cliente, con la conseguente emissione dello scontrino fiscale solo se la cessione del denaro configuri un pagamento anticipato di operazioni future.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria in questa materia di anticipi di pagamento è sempre stata univoca. Numerose risoluzioni e circolari ministeriali emanate in materia (si veda: risoluzione n. 189/E/VI-12-1615 dell'11 agosto 1997, circolare n. 74 del 6 luglio 1983, nota ministeriale n. VI-12-2690/96 del 19 settembre 1996) hanno affermato che nel caso di cessione di beni con pagamento anticipato e consegna differita, lo scontrino fiscale deve essere emesso all'atto del pagamento del corrispettivo e lo stesso deve essere consegnato al cliente unitamente ai beni ceduti. Applicando pedissequamente la prassi ministeriale alla fattispecie in esame, se ne dovrebbe concludere che il momento di emissione dello scontrino deve essere identificato con l'accredito della *cip card*, in quanto considerato pagamento anticipato delle future prestazioni o cessioni di beni. Lo scontrino dovrebbe essere emesso e consegnato al cliente al momento dell'emissione della *cip card*, ed essere conservato

(3) Sul punto F. BOSELLO, *L'imposta sul valore aggiunto, Aspetti giuridici*, pag. 49, CLUEB, Bologna.

(4) R. LUPI, *Diritto Tributario*, Parte Speciale, Giuffrè, IV edizione, pag. 295, in tema di anticipazione del pagamento quale momento di effettuazione delle operazioni Iva.

(5) Risoluzione (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) n. 501544 del 29 luglio 1975.

unitamente alla *cip card* per tutta la durata dell'accredito iniziale, in quanto i clienti dovranno essere in grado di esibire il documento, a richiesta degli organi accertatori, ogni volta che utilizzeranno la *cip card*.

5. Momento della cessione del denaro quale momento irrilevante al fine del rilascio dello scontrino - Come sopra evidenziato, sia il dettato normativo in analisi sia i chiarimenti ministeriali, individuano una fattispecie ben precisa che è quella della *cessione di beni con pagamento anticipato del corrispettivo e consegna differita*. Tali elementi (obbligazioni) possono sussistere solamente se si presuppone già avvenuta la conclusione di un contratto di compravendita, in cui l'obbligazione del compratore di pagare il prezzo si considera già adempiuta. Nella fattispecie in oggetto non è invece ancora ravvisabile, al momento del cambio denaro in *cip card*, la conclusione di un contratto di compravendita dato che mancano alcuni elementi ("requisiti del contratto" art. 1325 del codice civile) necessari perché un contratto possa ritenersi concluso. Il cliente al momento del cambio del denaro in *cip card*, non versa alcuna somma quale parte del prezzo di un contratto già concluso, ma effettua un deposito presso il negoziante; quest'ultimo sarà autorizzato a ritenere le somme solamente al momento dell'effettuazione dell'acquisto, momento questo in cui si deve considerare concluso il contratto di vendita (accordo delle parti) e individuato il bene oggetto del contratto. Tale interpretazione risulta peraltro avvalorata dalla sentenza della Commissione di I grado di Salerno n. 83 del 23 gennaio 1989, la quale in una fattispecie analoga (villaggio turistico in cui veniva adoperata una moneta convenzionale), ha considerato "anomalo e irregolare" il metodo adottato dal villaggio di emettere lo scontrino nel momento del cambio della moneta convenzionale. La Commissione ha ritenuto: "assurdo rilasciare lo scontrino fiscale al momento del cambio della moneta (considerando l'operazione alla stregua della vendita di un bene o di una prestazione di servizio)", ritenendo invece che gli scontrini devono essere rilasciati al momento degli acquisti dei beni effettuati mediante la consegna della moneta non convenzionale, infatti, solamente in tale momento, deve ritenersi effettuata l'operazione imponible e sorge pertanto l'obbligo di emissione dello scontrino. Lo stesso principio viene espresso dal Ministero nella risoluzione n. 501544 del 29 luglio 1975, nella quale afferma che, nell'ipotesi di tentata vendita per corrispondenza: "la corresponsione da parte del cliente di una somma a titolo di deposito cauzionale non costituisce pagamento parziale del corrispettivo di vendita in quanto il contratto si conclude soltanto nel momento in cui il compratore manifesta il suo gradimento".

Sia la giurisprudenza che il Ministero hanno evidenziato che la ces-

sione di una somma di denaro non deve essere sempre considerata un anticipo di corrispettivo di un contratto di vendita, ma occorre analizzare se si è in presenza di un contratto già concluso, o se tale conclusione debba essere rinvenuta in un momento successivo. Anche in dottrina (6) si concorda su tale punto, osservando: "al contrario non c'è pagamento del corrispettivo quando la somma è erogata a titolo diverso, come ad esempio avviene nelle già menzionate caparre confirmatarie o per somme versate a titolo di fondo spese".

La fattispecie in oggetto pare essere riconducibile a tale interpretazione, qualora il momento del cambio del denaro in moneta non convenzionale (*cip card*) rappresenti un semplice movimento finanziario, cioè un deposito versato dal cliente al negoziante. In tale caso lo scontrino deve essere emesso all'atto dell'acquisto di ogni singolo bene.

Occorre inoltre osservare che l'emissione dello scontrino al momento del cambio della moneta in *cip card* crea dei grossi problemi nella scelta dell'aliquota Iva applicata al momento del cambio di moneta, che, in caso di negozi con beni assoggettati ad aliquote Iva diverse, potrebbe non coincidere con l'aliquota del bene successivamente acquistato (tale problematica è sollevata nella sentenza della Commissione innanzi citata).

6. Conclusioni - Dall'analisi svolta si può concludere che il momento del rilascio della *cip card* rappresenti un accordo fra il negoziante ed il cliente su tali punti:

- il rilascio della *cip card* costituisce un cambio di denaro in moneta non convenzionale;
- il denaro rilasciato al negoziante è trattenuto a titolo di deposito (non produttivo di interessi);
- in caso di acquisti effettuati presso il negozio, il cliente autorizza il negoziante a detrarre il prezzo dell'acquisto da tale deposito;
- il cliente può in qualsiasi momento richiedere il saldo attivo risultante suo credito.

Su queste premesse non sembra dubbio che debba essere emesso solo al momento di cessione dei beni.

ALBERTO RIGHINI - MONICA SECCO
Dottori Commercialisti in Verona

(6) R. LUPI, *Diritto Tributario*, Parte Speciale, Giuffrè, IV edizione, pag. 295, in tema di anticipazione del pagamento quale momento di effettuazione delle operazioni Iva.